



PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA

*(adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n.65 del 29/06/2020
modificato con delibere del Consiglio Provinciale n. 72/2012, n. 80/2012, n. 33/2013 e n. 37/2013)*

Art. 1 – Finalità ed Oggetto

1. La Provincia di Vicenza, in armonia con i principi generali sanciti dall'ordinamento comunitario, dal proprio Statuto e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni (legge generale sul procedimento amministrativo, di seguito L. 241/90), si impegna a garantire nell'esercizio dell'attività amministrativa adeguati livelli di pubblicità, trasparenza, imparzialità e semplificazione, nel rispetto dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, favorendo la massima partecipazione dei cittadini.

2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi sanciti sopra menzionati, disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza che debbono essere obbligatoriamente attivati d'ufficio o ad istanza di parte.

3. Il presente regolamento non concerne i procedimenti preordinati all'adozione di atti normativi e di contenuto generale.

Art. 2 – Rinvio

1. Per quanto attiene alla disciplina dell'attività amministrativa e dell'efficacia e validità degli atti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto attiene ai procedimenti in materia di funzioni delegate alle Province, relativi ad opere o interventi finanziati dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione, si fa rinvio ai termini e alle scadenze di rendicontazione stabiliti dalle singole fonti normative che prevedono la delega di funzione ed il finanziamento.

Art. 3 – Definizioni e principi generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende per “procedimento amministrativo” l’insieme di atti susseguenti, tra loro connessi e coordinati, che si conclude con l’adozione del relativo atto finale espresso, esplicitante la decisione dell’amministrazione, la sua volontà, le valutazioni in merito agli interessi pubblici e privati dei soggetti coinvolti e le motivazioni delle scelte adottate.

2. I procedimenti amministrativi di competenza dell’ente debbono concludersi con l’adozione in un atto espresso nel termine massimo stabilito per ciascuno di essi nelle schede di cui agli allegati A e B al presente regolamento. In caso di mancata inclusione di un procedimento nelle schede allegate esso si concluderà nel termine previsto da altra fonte normativa o regolamentare o in mancanza nel termine massimo di 90 giorni. Le schede C e D allegate al presente regolamento riportano con mera finalità ricognitiva i procedimenti di competenza dell’ente i cui termini di conclusione sono definiti da altra fonte normativa o regolamentare.

3. Il termine del procedimento di cui al comma 2 deve intendersi quale tempo massimo entro cui deve essere adottato l’atto conclusivo, ivi comprese le fasi intermedie, interne alla Provincia, necessarie al completamento dell’istruttoria. Ove, nel corso del procedimento talune fasi siano di competenza di enti diversi dalla Provincia, il termine conclusivo è di norma comprensivo anche dei periodi necessari per l’espletamento delle stesse, salvo diversa indicazione riportata nelle schede allegate.

4. I procedimenti amministrativi non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. Qualora per fondate difficoltà i termini fissati non possano essere rispettati nel singolo caso, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione agli interessati, motivando le ragioni del ritardo ed indicando il termine entro cui verrà adottato l’atto conclusivo.

5. I termini dei procedimenti amministrativi possono essere sospesi o interrotti a cura del responsabile del procedimento secondo le disposizioni previste dalla legge. Per “interruzione dei termini” si intende l’azzeramento del conteggio dei termini del procedimento, mentre per “sospensione dei termini” si intende il blocco temporaneo della decorrenza dei termini.

Art. 4 –Procedimenti d’ufficio

1. L’avvio d’ufficio del procedimento compete ai soggetti elettivi dell’amministrazione provinciale e all’organizzazione provinciale laddove esso sia obbligatorio in relazione a circostanze, termini, oneri e decadenze previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti.

2. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’Amministrazione provinciale abbia notizia certa del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere oppure, qualora tale data non sia individuabile, dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. Qualora il fatto presupposto dipenda dall’iniziativa di organo o ufficio di altra Pubblica Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della notizia, richiesta o proposta da cui risulta il fatto medesimo.

3. La comunicazione di avvio del procedimento trasmessa agli interessati, ovvero il primo atto del procedimento qualora non si dia luogo a tale comunicazione, riporta espressa indicazione della data di decorrenza del termine e della data ultima entro cui deve essere concluso il procedimento.

Art. 5 – Procedimenti ad iniziativa di parte

1. Il procedimento è attivato su istanza di parte qualora la legge, lo statuto o regolamenti prevedano la presentazione di una istanza, comunque denominata, all'amministrazione provinciale e il relativo obbligo a provvedere.

2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricezione dell'istanza. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio di Protocollo generale, nel caso di trasmissione mediante Servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo, ovvero nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) la data è comprovata dalla ricevuta elettronica di avvenuta consegna.

3. La comunicazione di avvio del procedimento trasmessa agli interessati, ovvero il primo atto del procedimento qualora non si dia luogo a tale comunicazione, riporta espressa indicazione della data di decorrenza del termine e della data ultima entro cui deve essere concluso il procedimento.

Art. 6 – Irregolarità della domanda e incompletezza della documentazione

1. La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo/ufficio competente e corredata dalla prescritta documentazione.

2. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di cui agli articoli successivi, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

3. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza regolare o completa.

4. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al comma 2, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 7 – Irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda

1. Se l'Amministrazione ravvisa manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

Art. 8 – Tabella del Procedimento

1. Le tabelle allegate individuano, per ciascun procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, l'organo competente dell'adozione dell'atto finale, il termine fissato per la conclusione del procedimento, il responsabile del procedimento e relativi recapiti telefonici e di posta elettronica e, per i procedimenti ad istanza di parte, il link alla relativa modulistica.

Art. 9 - Responsabile del Procedimento

1. Salvo diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il Dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il Dirigente di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

3. In caso di inerzia del responsabile del procedimento, il potere sostitutivo è attribuito al Vicesegretario Generale dell'ente.

4. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Vicesegretario Generale dell'ente perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

5. Il Vicesegretario Generale dell'ente entro il 30/01 di ogni anno comunica all'organo di governo i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 10 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

1. In caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, con l'esclusione dell'ipotesi di silenzio qualificato e di concorsi pubblici, l'amministrazione corrisponde all'interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30,00 euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000,00 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo attribuito al Vicesegretario Generale nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

3. Nel caso in cui il Vicesegretario Generale, titolare del potere sostitutivo, non emani il provvedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto o non liquidi l'indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l'istante può proporre ricorso presso l'autorità competente, ai sensi della normativa vigente.